

Sentenza Commissariale 30 luglio – 19 dicembre 1953 che dichiara l'illegittimità di concessioni di terre di uso civico disposte dall'Università Agraria di Blera in deliberazione 18 settembre 1947 e ordina l'immediato rilascio delle terre medesime (Boschino ed altri)

Il Commissario, per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma, ha pronunciato la seguente sentenza tra Boschino Antonio ed altri, opposenti comparsi e Gnocchi Anna, Gnocchi Angelo, eredi del fu Gnocchi Giulio, opposenti comparsi e Balloni Pompeo fu Luigi ed altri, contumaci, e Università Agraria di Blera in persona del suo Presidente pro-tempore, resistente comparso.

FATTO: Con decreto 20 aprile 1949 questo Commissariato disponeva accertamenti sulla consistenza delle terre di uso civico dell'Università Agraria di Blera, incaricando l'istruttore geom. De Luca Carlo di rilevare le eventuali occupazioni abusive e formulare le relative proposte di reintegra o di legittimazione, a norma degli artt. 9 e 10 legge 16 giugno 1927, n. 1766 e 29 regolamento 26 febbraio 1928, n. 332.

In esito a tali accertamenti venivano fra l'altro proposti per la reintegra n. 60 appezzamenti siti in voc. "Quarto Comunale".

Contro le proposte anzidette tutti gli occupatori opponevano però, opposizione e fu, pertanto, necessario procedere in via contenziosa, a norma dell'art. 1 del regolamento n. 332 del 1928 sopracitato, mediante distinti decreti di citazione nei confronti degli opposenti residenti in Blera ovvero in altri Comuni. Nei riguardi dei primi fu, con decreto Commissariale 8 maggio 1952, (notificato il 19 maggio 1952), disposta la citazione delle parti segnate in epigrafe.

Costituitosi il contraddittorio, restavano contumaci Balloni Pompeo fu Luigi (n. 18 dell'atto di citazione), Gorziglia Maria ved. Nicodemi (n. 44 id.), Monaci Francesco di Bernardino (n. 13 id.), Perla Nicola fu Giovanni (n. 17 id.), Ramaccini Dandolo di Giovanni (n. 20 id.), Ribelli Giuseppe fu Francesco (n. 45 id.). Risultavano, inoltre, deceduti Gnocchi Giulio fu G. Battista (n. 33 id.) e Pagliari Giovanni fu Felice (n. 2 id.).

L'Università Agraria di Blera, in persona del suo Presidente sig. Egidi Luigi, insisteva per il rilascio delle terre, mentre le altre parti costituite assumevano di occuparle legittimamente, in forza del contratto di affitto sessennale stipulato in data 18 settembre 1947, con l'Università Agraria.

I convenuti, inoltre, assumevano che l'Università Agraria aveva, con la relativa delibera, imposto agli affittuari la esecuzione di alcuni lavori di prima bonifica (spietramento, scolo delle acque, recinzione ecc.), e che essendo stata fatta inoltre, espressa riserva di svolgere in proseguo le pratiche per la trasformazione del godimento temporaneo in enfiteusi, doveva, quindi, ritenersi il così detto contratto di affitto una vera concessione ad utenza con obbligo di migliorare.

Per l'anzidetto chiedevano che, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del citato Regolamento venisse disposta la trasformazione delle rispettive terre in enfiteusi perpetua.

Omissis

All'udienza del 27 marzo 1953, la causa fu assegnata in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

DIRITTO

I — A seguito della integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi delle parti risultate decedute è venuto meno il motivo per il quale, come sopra fu detto, fu disposto all'udienza del 24 febbraio 1953 lo stralcio delle ditte Pagliari Giovanni fu Felice e Gnocchi Giulio fu G. Battista. Pertanto, la sentenza va pronunciata anche nei confronti dei loro eredi.

II — Nel merito si rileva che per insegnamento dottrinale e giurisprudenziale ormai consolidato; la concessione, in via temporanea, del godimento dei beni di uso civico, non può aver luogo in virtù di un contratto di diritto privato, ma solo mediante concessioni amministrative, trattandosi di beni di patrimonio indisponibile (Cass. Sez. Un. 16 novembre 1950, n. 2600 in causa Azzaro c. Ente Col. Lati. Sic.; Cass. 29 novembre 1950 n. 2647 in causa Alessandri c. Università Agraria Sermoneta; in Giur. comp. della C. di Cass. vol. 29, 1950, 3 quadr. p. 351). Di conseguenza, il rapporto interceduto tra l'Università Agraria di Blera e gli oppositori, in ordine alle terre per le quali è causa, costituisce solo formalmente un contratto di affitto, mentre è nella sostanza, una concessione temporanea di utenza.

Per il disposto dell'art. 26 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, poi, i terreni di uso civico dei Comuni, delle Frazioni e delle Associazioni Agrarie, debbono essere aperti agli usi di tutti i cittadini del Comune o della Frazione, fino a quando il Commissario non ne ordini la ripartizione tra le famiglie dei coltivatori diretti del luogo, ai sensi dell'art. 13 della legge medesima. Di conseguenza, le concessioni temporanee ad utenza, prima individuate, possono considerarsi legittime e risultano intese a coordinare l'uso delle terre di uso civico tra gli aventi diritto: se cioè, non risultano concesse per periodi eccedenti la normale durata dell'uso consentito (ciclo agrario per le terre da semina). D'altra parte, anche le concessioni in godimento temporaneo divengono ipso iure illegittime quando il Commissario, in esecuzione dei compiti affidatigli dalla legge, ritenga di disporre la ripartizione delle terre che ne formano oggetto (Cass. 20 novembre 1950), n. 2647, Alessandrini c. Università Agraria di Sermoneta, in F. I. 1951 I, 277).

Or dunque, l'istruttore ritenne abusive le occupazioni per le quali è causa, sotto il primo profilo, sul rilievo che in affitto sessennale supera i limiti della normale durata per le concessioni temporanee di terre a conduzione mista di pascolo e semina. Né il Commissario ha motivo per discostarsi da siffatto apprezzamento, rientrando nelle comuni nozioni che il ciclo normale, per tale genere di colture, non supera in alcun caso il periodo di tre anni.

Le concessioni in esame debbono ritenersi illegittime ex tunc, per il vizio dal quale siano affette sin dall'inizio.

Nella specie, però, la questione, può ritenersi superata dal fatto che la procedura di reintegra costituisce il presupposto necessario per la quotizzazione delle terre di uso civico, dell'Università Agraria di Blera, in corso di espletamento. Te presso questo Commissariato. Trova, pertanto, attuazione nel caso concreto anche il secondo dei principi sopra enunciati: donde un ulteriore motivo di illegittimità delle concessioni di che trattasi.

Gli oppositori debbono essere, quindi, condannati all'immediato rilascio delle terre rispettivamente occupate.

Per ovviare a siffatta pronuncia essi hanno però eccepito che le concessioni, delle quali attualmente beneficiano, integrano gli estremi della concessione a utenza con obbligo di migliorie, prevista dall'art. 28, comma 2 del citato regolamento n. 332; e, pertanto, ne hanno chiesta la trasformazione in enfiteusi perpetua, ai sensi degli artt. 26 e 27 dello stesso regolamento. Il Commissario, però, non ritiene che le norme invocate possano trovare applicazione nel caso in esame. Ciò per le seguenti ragioni: le concessioni di terra ad utenza, previste dal legislatore, risultano così distinte:

1) concessioni fatte prima della pubblicazione del decreto legge 22 maggio 1924, n. 751, in base a statuti, regolamenti o deliberazioni regolarmente approvati od in base ad autorizzazione ministeriale (art. 26);

2) concessioni fatte dopo la pubblicazione del predetto decreto, in base a disposizione di statuti e regolamenti che non potevano più applicarsi (art. 28, 2 comma).

Nella prima ipotesi la trasformazione in enfiteusi perpetua viene disposta come diritto del concessionario, sempre che risultino adempiute le condizioni imposte dalla concessione; nella seconda ipotesi la trasformazione è demandata alla facoltà del Commissario sempre che i concessionari siano coltivatori diretti della terra, che potrebbero beneficiare della quotizzazione a norma dell'art. 13. della legge n. 1766 del 1927.

È indubbio, pertanto che la data di emanazione del regio decreto n. 751 del 1924 costituisce il termine, oltre il quale il diritto dei concessionari alla trasformazione della concessione in enfiteusi

perpetua, si attenua in interesse legittimo, perché subordinato al potere discrezionale del Commissario. Ma è ugualmente indubbio che le concessioni ad utenza considerati nella seconda ipotesi, sono soltanto quelle già esistenti alla data del citato regolamento; infatti il legislatore fa riferimento alle concessioni “fatte” in base a disposizioni di statuti e regolamenti che “non potevano” più applicarsi; e ciò impedisce di estendere l’efficacia della norma a concessioni da farsi, in futuro, in forza di disposizioni e regolamenti ormai inapplicabili.

Né sarebbe stato logico considerare come idonee, a determinare situazioni giuridiche di favore per i concessionari, concessioni inibite dalle norme regolanti i beni di uso civico; mentre la disposizione in esame trova chiara giustificazione in considerazione di ordine transitorio; limitatamente al periodo intercorso tra la emanazione del decreto legge n. 751 del 1924 che dettò le prime norme sul riordinamento degli usi civici, e la emanazione della legge n. 1766 del 1927 (non che del relativo regolamento), attraverso la quale la materia degli usi civici trovò disciplina compiuta e particolareggiata.

Il Commissario, pertanto, ritiene che le concessioni ad utenza con obbligo di migliorie, successive alla emanazione del predetto regolamento, debbono sottostare ai principi relativi alle normali concessioni ad utenza di cui sopra si è detto. E poiché le concessioni per le quali è causa, avvennero nel 1947, è indubbio che ricorre una tale ipotesi.

Resta fermo, dunque, l’obbligo degli opposenti di procedere all’immediato rilascio delle terre in questione.

In ordine alle spese processuali, infine, si ritiene. di porre a carico dell’Università Agraria le spese di perizia necessarie per l’accertamento delle occupazioni abusive sopra dette, in quanto le occupazioni furono determinate da una deliberazione illegittima liberamente adottata però dalla Università Agraria medesima.

Si ritiene, invece, di porre a carico degli opposenti, *pro quota*, le spese del procedimento, perché la loro opposizione è risultata priva di fondamento. Dette spese si liquidano, in favore dell’Università Agraria, nella somma di L. 22.040, oltre le spese della presente sentenza e successive.

P.Q.M.

il Commissario aggiunto pronunziando sulle opposizioni come sopra proposte così statuisce:

1) Dichiarare illegittime le concessioni di terre di uso civico, disposte dalla Università Agraria di Blera in favore degli opposenti con la deliberazione 18 settembre 1947 e per l’effetto ordina l’immediato rilascio delle terre site tutte in vocabolo «Quarto Comunale», Sez. III (planimetria 7) da ciascun opponente occupate, come in appresso:

1) Boschino Antonio fu Leonardo (pag. 53 Prog.); quota n. 39, mappali 12, superficie Ha. 0.96.34; confini: strada, quote 38, 55, 56 e proprietà Università Agraria.

2) Ciarlanti Francesco di Innocenzo (pag. 37 Prog.); quota n. 5, mappale 12; superficie Ha. 1.17.36; confini: strada, quote 4, 6 e strada.

3) Coletta Luigi fu Vivenzio (pag. 38 Prog.); quota n. 8, mappale 12, superficie Ha. 1.20.96; confini: strada, quote 7, 9 e strada.

4) Cenciarini Domenico fu Mario (pag. 44 Prog.); quota n. 20, mappale 12, superficie Ha. 1.11.50; confini: strada, quote 19, 21 e strada.

5) Cignini Bruno fu Francesco (pag. 47 Prog.); quota n. 27, mappale 12, superficie Ha. 0.98.60; confini: strada, strada, quote 28 e 70.

6) De Santis Bernardino fu Domenico (pag. 42 Prog.); quota n. 16, mappali 12 e 13, superficie Ha. 1.07.60; confini: strada, quote 15, 17 e strada.

7) De Tullis Caterina ved. Gnocchi quale erede di Gnocchi Giulio fu Battista (pag. 53 Prog.); quota n. 40, mappali 1, 10 e 12; superficie Ha. 1.01.16; confini: strada, quote 55, 41, 53 e 54.

8) De Angelis Giuseppina ved. Alberti (pag. 50 Prog.); quota n. 13, mappali 12, 13 e 14, superficie Ha. 0.93.60; confini: strada, quote 32, 34 e 64.

- 8) Falletti Primo fu Prospero (pag. 62 Prog.); quota n. 59, mappale 1, superficie Ha. 0.96.60; confini: strada, quote 58, 60, 37 e 36.
- 9) Farisei Galliano fu Vivenzio (pag. 59 Prog.); quota n. 51, mappali 1 e 100, superficie Ha. 1.04.98; confini: quote 50, 52, 42, 41 e strada.
- 10) Farisei Francesco fu Giacomo (pag. 51 Prog.); quota n. 35 mappali 12, 13 e 14; superficie Ha. 0.94.20; confini: strada, quote 34, 36, 61 e 62.
- 11) Ferri Bartolomeo fu Domenico (pag. 48 Prog.); quota n. 30, mappali 12 e 13, superficie Ha. 0.97.20; confini: strada, quote 29, 31 e 67.
- 12) Farisei Ester ved. Capobelli (pag. 37 Prog.); quota n. 5, mappale 12, superficie Ha. 1.17.36; confini: strada, quote 4, 6 e strada.
- 14) Gnocchi Giulio fu Giulio, quale erede di Gnocchi Giulio fu G. Battista (pag. 53 Prog.); quota n. 40, mappali 1, 10 e 12; superficie Ha. 1.01.16; confini: strada, quote 55, 41, 53 e 54.
- 15) Galli Ariodante fu Vivenzio (pag. 36 Prog.); quota n. 4, mappale 12 superficie Ha. 1.13.22; confini: strada, quote 3, 5 e strada.
- 16) Grandolini Antonio fu Francesco (pag. 38 Prog.); quota n. 9, map. pale 12, superficie Ha. 1.25.40; confini: strada, quote 8, 10 e strada.
- 17) Gorziglia Angelo fu Giuseppe (pag. 50 Prog.); quota n. 34, mappali 12, 13 e 14; superficie Ha. 0.94.86; confini: strada, quote 33, 35, 62 e 63.
- 18) Grassi Benigno fu Giuseppe (pag. 62 Prog.); quota n. 58, map. pale 1, superficie Ha. 1.03.84; confini: strada, quote 57, 59, 38 e 37.
- 19) Menghini Giuseppe di Antonio (pag. 39 Prog.); quota n. 10, mappale 12, superficie Ha. 1.23.60; confini: strada, quote 9, 11 e strada.
- 20) Mazzarella Luciano di Luigi (pag. 41 Prog.); quota n. 15, mappali 12 e 13, superficie Ha. 1.15.54; confini: strada, quote 14 e 16, strada.
- 21) Mazzarella Mario di Francesco. (pag. 54 Prog.); quota n. 41, mappali 10 e 100, superficie Ha. 1.05.44; confini: strada, quote 40, 42, 52, 51 e 53.
- 22) Menicocci Giuseppe fu Paolo (pag. 61 Prog.); quota n. 57, mappale 1, superficie Ha. 1.01.64; confini: strada, quote 56, 58 e 38..
- 23) Menicocci Nicola fu Bartolomeo (pag. 45 Prog.); quota n. 22, mappale 12, superficie Ha. 1.11.50; confini: strada, quote 21, 23. e strada.
- 24) Massini Caterina fu G. Battista (pag. 59 Prog.); quota n. 52, mappali 1, 10 e 100; superficie Ha. 1.14.70; confini: strada, quote 51, 53 e 41.
- 25) Manfredi Roberto fu Domenico (pag. 49 Prog.); quota n. 31 mappali mappale 13, superficie Ha. 0.95.58; confini: strada, quote 30, 32 e 66.
- 26) Pagliari Anna quale erede del fu Giovanni (pag. 35 Prog.); quota n. 1, mappali 11 e 12, superficie Ha. 1.08.36; confini: strada, quota 2. e strada.
- 27) Perla Mario fu. Felice (pag. 39 Prog.); quota n. 11, mappale 12, superficie Ha. 1.22.60; confini: strada, quote 10 e 12 e strada.
- 28) Perla Francesco. fu Mariano (pag. 42 Prog.); quota n. 17, mappale 12 superficie Ha. 1.11.50; confini: strada, quote 16 e 18, strada.
- 29) Perla Caterina, fu Giovanni (pag. 47 Prog.); quota. n. 28, mappali 12 e 13, superficie Ha. 0.96.92; confini: strada, quote 27, 29 e 69.
- 30) Perazzoni Girolamo di Lorenzo (pag. 48 Prog.); quota n. 29, mappali 12 e 13, superficie Ha. 0.96.30; confini: strada, quote 28, 30 e 68.
- 31) Piccini Bernardino di Sebastiano (pag. 52 Prog.); quota n. 38, mappali 1, 12 e 13; superficie Ha. 0.96.30; confini: strada, quote 37, 39 e 57
- 32) Rosselli Giulio fu Agostino (pag. 35 Prog.); quota n. 2, mappali 11 e 12 superficie Ha. 1.13.46; confini: strada, quote 1, 3 e strada.
- 33) Rossini Terenzio fu Vivenzio (pag. 36 Prog.); quota n. 3, mappale 12, superficie Ha. 1.12.00; confini: strada, quote 2, 4 e strada.
- 34) Ripani Antonio fu Angelo (pag. 56 Prog.); quota n. 45, mappale 1, superficie Ha. 1.01.32; confini: strada, quota 46 e strada.

- 35) Ribelli Onorina fu Francesco quale erede di Ribelli Francesco (pag. 46 Prog.); quota n. 26, mappale 12, superficie Ha. 1.15.08; confini: strada, quota 25, strada e strada.
- 36) Santella Vivenzio fu Luigi (pag. 55 Prog.); quota n. 44, mappale 1, superficie Ha. 1.03.66; confini: strada, quote 43, 46, 47 e 48.
- 37) Sperandei Vivenzio fu Antonio (pag. 52 Prog.); quota n. 37, mappali 12, 13 e 14, superficie Ha. 0.94.72; confini: strada, quote 36, 38, 58 e 59.
- 38) Schinoppi Attilio fu Michele (pag. 57 Prog.); quota n. 47, map. pale 1, superficie Ha. 1.06.14; confini: strada, quote 46, 48 e 44.
- 39) Sergi Francesco fu Vivenzio (pag. 60 Prog.); quota n. mappali 1 e 10, superficie Ha. 1.06.10; strada, quote 53, 55 e 40.
- 40) Sergi Angelo Antonio di Francesco (pag. 60 Prog.); quota n.53 mappali 1 e 10, superficie H. 0.99.76, confini: strada, quote 52, 54, 40 e 41.
- 41) Sandoletti Giovanni fu Domenico (pag. 40 Prog.); quota n. 12, mappale 12, superficie Ha. 1.20.12, confini: strada, quote 11 e 13, strada.
- 42-43) Gnocchi Anna e Gnocchi Angelo, eredi del fu Gnocchi Giulio fu G. Battista (pag. 53 Prog.) quota n. 40, mappali 1, 10 e 12, superficie Ha. 1.01.16; confini: strada, quote 55,41, 53 e 54.
- 44) Guidi Primina ved. Pagliari in proprio e quale madre esercente la patria potestà sui figli minori Pagliari Maria, Carlino, Renato ed Umberto del fu Giovanni:(pag; 35 Prog.); quota n. 1, mappali 11 e 12, superficie Ha. 1.08.36; confini: strada, quota 2 e strada.
- 45) Balloni Pompeo fu Luigi (pag. 43 Prog.); quota n. 18, mappale 12, superficie Ha. 1.11.50; confini: strada, quote 17 e 19 e strada.
- 46) Gorziglia Maria ved. Nicodemi (pag. 63 Prog.); quota n. 60, mappale 1, superficie Ha. 1.01.25 ;confini :strada, quote 59, 51 e 36;
- 47) Monaci Francesco di Bernardino (pag. 40 Prog.); quota n. 13, mappale 2, superficie Ha. 1.19.20; confini: strada, quote 12, 14 e strada.
- 48) Perla Nicola fu Giovanni (pag. 43 Prog.); quota n. 19, mappale 12, superficie Ha. 1.11.50; confini: strada, quote 18, 20 e strada.
- 49) Rarnaccini Dandole di Giovanni (pag. 44 Prog.); quota n.21, mappale 12, superficie Ha. 1.11.50; confini: strada, quote 20, 22 e strada.
- 50) Ribelli Giuseppe fu Francesco quale erede di Ribelli Francesco (pag. 46 Prog.); quota n. 26, mappale 12, superficie Ha. 1.15.08; confini: strada, quota 25 strada e strada.
- 51) Gnocchi Attila fu Giulio quale erede di Gnocchi Giulio (pag. 53 Prog.); quota n. 40, mappali 1, 10 e 12; superficie Ha. 1.01.16; confini: strada, quote 55, 41, 53 e 54.
- 52) Pagliari Felice fu Giovanni quale erede di Pagliari Giovanni (pag. 35 Prog.); quota 1, mappali 11 e 12 superficie Ha. 1.08.36; confini: strada, quota 2 e strada.
- 53) Pagliari Giuseppe fu Giovanni quale erede di Pagliari Giovanni (pag. 35 Prog.); quota 1, mappali 11 e 12, strada, quota 2 e strada.
- 54) Pagliari Margherita fu Giovanni quale erede di Pagliari Giovanni (pag. 35 Prog.); quota 1, mappali 11 e 12; superficie Ha. 1.08.36; confini: strada, quota 2 e strada.

2)Condanna gli opposenti, a pagare alla Università Agraria di Blera la somma di L. 22.040 (lire ventiduemilaquaranta) per rimborso spese processuali, oltre le spese della presente sentenza e successive.

Roma, 30 luglio 1953.

Il Commissario: **ROMANO**

Il Segretario: CORSI

La presente sentenza è stata depositata nella Segreteria del Commissariato usi civici, oggi 19 dicembre 1953. Il Segretario: CORSI. Registrata a Roma il 7 gennaio 1954, n. 5823, voi. 634 degli atti giudiziari.